

Edizione straordinaria - Circolare per i lettori dello studioniccolidrago.com

Le novità fiscali del Decreto Liquidità D.L. 8.4.2020, n. 23

A seguito del protrarsi dell'emergenza sanitaria, recentemente il Legislatore ha emanato nuove disposizioni urgenti finalizzate all'accesso al credito per le imprese e autonomi e alla sospensione dei versamenti fiscali, previdenziali e assicurativi.

In particolare, in materia fiscale il c.d. "Decreto Liquidità" ha introdotto, per i mesi di aprile e maggio 2020, una sospensione dei versamenti:

- *delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato;*
- *dei contributi previdenziali, premi INAIL;*
- *dell'Imposta sul Valore Aggiunto.*

Per l'operatività della sospensione ha rilevanza:

1. **la dimensione del contribuente** (ricavi / compensi 2019 non superiori / superiori a € 50 milioni);
2. **una diminuzione del fatturato** / corrispettivi del mese di marzo / aprile 2020 (di almeno il 33% - 50%) rispetto a marzo / aprile 2019.

Sono altresì previste specifiche sospensioni per i soggetti che:

- ✓ **hanno iniziato l'attività dall'1.4.2019,**
- ✓ **per i soggetti delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza,**
- ✓ **per gli enti non commerciali.**

Le nuove sospensioni stabilite dagli artt. 18 e 21 vanno ad aggiungersi alle sospensioni già stabilite dal DL n. 18/2020 "decreto Cura Italia"

Le nuove misure adottate riguardano:

- la continuità aziendale per la valutazione delle voci del bilancio chiuso al 31.12.2020;
- la “tolleranza” di una riduzione del 20% per gli acconti IRPEF IRES / IRAP 2020;
- la validità fino al 30.6.2020 dei c.d. “DURF” emessi entro il 29.2.2020;
- la semplificazione del versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche;
- l’estensione del credito d’imposta “sanificazione”;
- l’introduzione di nuove condizioni per poter beneficiare dell’indennità di € 600 da parte dei professionisti iscritti a casse previdenziali private.

RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI SCADUTI IL 16.03.2020 ART. 21, DL N. 23/2020

L’art. 21, DL n. 23/2020 dispone la “rimessione in termini” per i versamenti differiti ad opera dell’art. 60, DL n. 18/2020 in base al quale “**i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020**”.

Ora è stabilito che:

- “**i versamenti ... di cui all’articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020**”.

Tale disposizione opera a favore di **tutti i soggetti**, a prescindere dalla natura giuridica (lavoratori autonomi, ditte individuali, società di capitali / di persone, enti commerciali e non commerciali) dalla tipologia di attività e dalla dimensione.

Di conseguenza possono essere **effettuati entro il 16.4.2020** i versamenti scaduti il 16.3 (e prorogati al 20.3.2020) relativi a:

IVA mese di febbraio e saldo IVA 2019, in un’unica soluzione o in forma rateale;

- **ISI e IVA** forfetaria dovute per il 2020 relativamente agli **apparecchi da divertimento e intrattenimento**;

nota bene - Per il saldo Iva 2019, il cui termine ordinario è scaduto il 16 marzo, ma che si poteva ancora pagare entro il 20 marzo e che ora si può versare entro il 16/04/2020 senza maggiorazione, i contribuenti che non beneficiano di alcuna sospensione, anche perché con ricavi o compensi superiori a 2milioni di euro nel 2019, possono eseguire il pagamento entro il 30 giugno 2020 con la maggiorazione 0,40 per mese.

 *Si può anche spostare il pagamento al 30 luglio 2020, maggiorando le somme (Iva più aumenti dello 0,40%) di un ulteriore 0,40%.*

ritenute d'acconto operate a febbraio su:

- redditi di lavoro dipendente e assimilati
- redditi di lavoro autonomo,
- da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto contratti d'opera,
- su provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio,
- per contratti di associazione in partecipazione, ecc.;

tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali;

contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzioni maturate nel **periodo di paga di febbraio**, compresi i contributi / premi INAIL e contributi dovuti alla **Gestione separata INPS**.

Rimangono invariati i termini, stabiliti nel DL n. 18/2020 per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2milioni di euro nel periodo d'imposta 2019

I versamenti da autoliquidazione che sono scaduti tra 8 e 31 marzo 2020, relativi a:

- 1) *ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;*
- 2) *Iva;*
- 3) *contributi previdenziali e assistenziali; premi per assicurazione obbligatoria.*

I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o in rate mensili, fino ad un massimo di 5, a decorrere dalla stessa data. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.

SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTABILI ART. 18 DL 23/2020

Sospensione versamenti ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali.

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professioni:

- che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato,
- **con ricavi o compensi non superiori a € 50.000.000** nel periodo d'imposta precedente (Anno 2019) a quello della data di entrata in vigore del decreto, 09.04.2020,

- che hanno subito una diminuzione di ricavi o compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente (marzo 2019), e

- che hanno subito una diminuzione di ricavi o compensi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente (aprile 2019),

sono sospesi per il mese di aprile e maggio 2020 i versamenti di:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 23 e 24 DPR 600/73), e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che operano come sostituti d'imposta; tale versamento è sospeso anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa;

- IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO,

- termini di versamento di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria; la sospensione in esame interessa **tutti i contributi previdenziali** e pertanto, con particolare riferimento a quelli in scadenza nel mese di maggio, la stessa riguarda, oltre ai contributi relativi ai dipendenti per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile e ai contributi alla **Gestione separata INPS, anche la prima rata fissa per il 2020 dei contributi sul reddito minimale dovuta dai soggetti iscritti alla Gestione IVS commercianti - artigiani.**

Dovrà essere chiarito se tale sospensione interessa anche i contributi Enasarco relativi al primo trimestre. tale versamento è sospeso anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale **non in regime d'impresa;**

I versamenti sono effettuati, senza sanzioni e interessi, entro:

- **il 30.06.2020 in un'unica soluzione,**

- **in 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020.**

Prospetto di sintesi.

5

SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI 2019 NON SUPERIORI A EURO 50.000.000		
Condizione	Sospensione versamenti	Ripresa versamenti
Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 almeno pari al 33% rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019	In scadenza nel mese di aprile 2020	1) 30.06.2020 – unica soluzione o; 2) 30.06.2020 - prima rata di cinque
Riduzione fatturato / corrispettivi di aprile 2020 almeno pari al 33% rispetto a fatturato / corrispettivi di aprile 2019	In scadenza nel mese di maggio 2020	1) 30.06.2020 – unica soluzione o; 2) 30.06.2020 - prima rata di cinque

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professioni:

- che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato,
- **con ricavi o compensi superiori a € 50.000.000** nel periodo d'imposta precedente (Anno 2019) a quello della data di entrata in vigore del decreto, 09.04.2020,
- che hanno subito una diminuzione di ricavi o compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente (marzo 2019), e
- che hanno subito una diminuzione di ricavi o compensi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente (aprile 2019),

sono sospesi per il mese di aprile e maggio 2020 i versamenti di:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 23 e 24 DPR 600/73), e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che operano come sostituti d'imposta; tale versamento è sospeso anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa;
- IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO,
- termini di versamento di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

Prospetto di sintesi.

SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI 2019 SUPERIORI A EURO 50.000.000		
Condizione	Sospensione versamenti	Ripresa versamenti
Riduzione fatturato / corrispettivi di marzo 2020 almeno pari al 50% rispetto a fatturato / corrispettivi di marzo 2019	In scadenza nel mese di aprile 2020	3) 30.06.2020 – unica soluzione o; 4) 30.06.2020 - prima rata di cinque
Riduzione fatturato / corrispettivi di aprile 2020 almeno pari al 50% rispetto a fatturato / corrispettivi di aprile 2019	In scadenza nel mese di maggio 2020	3) 30.06.2020 – unica soluzione o; 4) 30.06.2020 - prima rata di cinque

Esempio 1:

La Niccoli & Drago s.a.s. (soggetto IVA mensile), con ricavi 2019 pari a € 3.250.000, presenta la seguente situazione:

- fatturato marzo 2019 € 100.000
- fatturato marzo 2020 € 50.000

Poiché la riduzione del fatturato è superiore al 33%, la società può sospendere il versamento delle ritenute, IVA e contributi previdenziali relativi al mese di marzo, in scadenza il 16.4.2020, ed effettuare lo stesso il 30.6.2020.

Esempio 2

Con riferimento alla società di cui all'esempio 1, si ipotizzi la seguente situazione.

- fatturato aprile 2019 € 100.000
- fatturato aprile 2020 € 85.000

Poiché la riduzione del fatturato è inferiore al 33%, la società non può sospendere il versamento delle ritenute, IVA e contributi previdenziali relativi al mese di aprile e pertanto è tenuta al relativo versamento entro il 18.5.2020 (il 16 cade di sabato).

Esempio 3

La ditta individuale Angelo Niccoli (soggetto IVA trimestrale), con ricavi 2019 pari a € 350.000, presenta la seguente situazione.

- fatturato aprile 2019 € 70.000
- fatturato aprile 2020 € 40.000

Poiché la riduzione del fatturato è superiore al 33%, il contribuente può sospendere il versamento delle ritenute e contributi previdenziali relativi al mese di aprile nonché dell’IVA del primo trimestre, in scadenza il 18.5 ed effettuare lo stesso il 30.6.2020.

SOGGETTI CON INIZIO ATTIVITÀ DALL’1.4.2019 COMMA 5 ART. 18

La sospensione dei versamenti “*in autoliquidazione*” **in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020** relativi a:

- **ritenute alla fonte** di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 (lavoro dipendente / assimilato) e alle trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta;
- **imposta sul valore aggiunto;**
- **contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.**

opera anche a favore dei soggetti:

- ✓ esercenti **attività d’impresa / lavoro autonomo** con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- ✓ che hanno **iniziato la predetta attività dall’1.4.2019 (a prescindere dalla verifica della riduzione del fatturato / corrispettivi dei mesi di marzo / aprile 2020).**

I **versamenti sospesi** sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione **entro il 30.6.2020;**

ovvero

- in forma rateizzata **fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal 30.6.2020

SOSPENSIONE VERSAMENTI PER I SOGGETTI LE CUI ATTIVITÀ SONO STATE SOSPENSE ED ELENCALE NEL D.L. 9 E D.L.18

Con riferimento ai soggetti esercenti specifiche attività, individuati:

- 1) dall’art. 8, DL n. 9/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator);
- 2) dall’art. 61, DL n. 18/2020 (ad esempio, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, **impianti sportivi, palestre, piscine** e centri natatori / soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi / soggetti che

gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse / soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi / soggetti che gestiscono **attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub**, ecc.);

il DL n. 23/2020 in esame dispone che **“restano ferme” le sospensioni già previste.**

Per i già menzionati soggetti la sospensione opera per i termini che scadono

nel periodo **2.3.2020 - 30.4.2020**

relativi a:

- **versamento delle ritenute alla fonte** su redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73;
- **versamenti / adempimenti** connessi con i **contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.**

Gli stessi potevano beneficiare anche della **sospensione del termine di versamento dell’IVA scaduta nel mese di marzo**, ossia l’IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019.

I **versamenti** oggetto di sospensione (ritenute e contributi scadenti il 16.3 e 16.4 e IVA scaduta il 16.3) dovranno essere **effettuati**, senza sanzioni ed interessi:

- ✓ in **unica soluzione entro l’1.6.2020** (il 31.5.2020 cade di domenica);
ovvero
- ✓ in forma rateizzata, **fino ad un massimo di 5 rate mensili** di pari importo. La prima rata scade l’1.6.2020, la seconda il 30.6.2020 e così via.

Nota bene

La relazione illustrativa al D.L. 23/2020 in merito al comma 6 riporta in dettaglio quanto segue:

*“Il comma 6 prevede che **con riguardo agli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica resta ferma, qualora gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione di cui al presente articolo**, la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Analogamente si stabilisce che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche resta ferma la sospensione fino al 31 maggio 2020, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno o mediante rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo.”*

Quindi la specifica sospensione prevista dagli art. 8 e 61 del D.L. 18/2000 interessa i soggetti **che non rientrano nei parametri** stabiliti per fruire della sospensione disposta dall’art. 18 del D.L. 23/2020.

Questo apre alla seguente interpretazione, qualora un soggetto **rientrante nei già menzionati specifici settori (settori indicati nell'art. 8 del D.L. 9/2020 e 61 del D.L. 18/2020)**, riscontri una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile almeno pari al 33% o 50% rispetto a quelli dei corrispettivi o del fatturato dei corrispondenti mesi del 2019, **potrà fruire della nuova sospensione**. **Quindi possiamo dire che rientrano nella sospensione anche l'iva del 16/04 e del 18/05 del 2020.**

SOSPENSIONE RITENUTA PER I SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI FINO A 400.000 EURO - ART. 19

Si riporta quanto indicato nella Relazione illustrativa al D.L. 23 /2020 che in tal proposito recita:

*La norma intende modificare il comma 7 dell'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, prevedendo in favore dei soggetti che hanno il **domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto legge, il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020) alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e alle ritenute d'acconto sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che:***

- ✓ ***nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.***

*I contribuenti, che si avvalgono della predetta agevolazione, provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione **entro il 31 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.***

Le condizioni per usufruire di questa agevolazione:

- 1) nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato;**
- 2) rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e i compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi del D.L. 23/2020 art. 19.**

Per il 2020, non è sanzionato l'insufficiente versamento dell'acconto IRPEF / IRES / IRAP qualora quanto versato risulti **non inferiore all'80%** della somma dovuta sulla base del mod. REDDITI / IRAP 2021. Ciò consente quindi di determinare i predetti acconti 2020 su base previsionale con una tolleranza del 20% rispetto all'imposta risultante dal mod. REDDITI / IRAP 2021.

Si riporta quanto indicato nella Relazione illustrativa al D.L. 23 /2020 che in tal proposito recita:

“In linea generale, il calcolo dell'acconto è effettuato sulla base dell'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi (metodo “storico”). In alternativa, coloro che, per l'anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all'anno precedente possono ricorrere al metodo “previsionale”. In tal caso il calcolo viene effettuato sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d'imposta e le ritenute d'acconto. Questa scelta può comportare la riduzione o il non pagamento dell'acconto, ma, al contempo, espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l'eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.

Ciò premesso, al fine di agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19, potrebbero registrare una diminuzione dell'imponibile fiscale ai fini dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, la disposizione favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo “previsionale” anziché il metodo “storico”. Infatti, la norma stabilisce, solo per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di scostamento dell'importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP, entro il margine del 20 per cento.”

**DISPOSIZIONI RELATIVE AI TERMINI DI CONSEGNA E DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA
CERTIFICAZIONE UNICA 2020 – ART. 22**

Per il 2020, è disposta:

- ✓ la proroga al **30.4** del termine di **consegna ai percipienti** delle CU 2020;
- ✓ la **non applicazione della sanzione per la tardiva trasmissione delle CU 2020 all’Agenzia delle Entrate** qualora le stesse siano inviate **entro il 30.4**.

Di fatto, è possibile desumere una sorta di proroga (al 30.4) anche dell’invio all’Agenzia delle CU 2020 connesse con la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Si rammenta che detto termine è stato già oggetto di proroga al 31.3.2020 ad opera del DL n. 9/2020. Resta fermo al 31.10.2020 il termine per l’invio delle CU 2020 non connesse con la dichiarazione dei redditi precompilata (ad esempio, CU relative a lavoro autonomo).

PROROGA VALIDITÀ C.D. “DURF” APPALTI / SUBAPPALTI “LABOUR INTENSIVE” - Art. 23

È previsto che i certificati di affidabilità fiscale (c.d. “DURF”), emessi entro il 29.2.2020 dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito dei contratti di appalto / subappalto c.d. “labour intensive”, **conservano validità fino al 30.6.2020**.

Si rammenta che il possesso del già menzionato certificato, attestante la sussistenza nell’ultimo giorno del mese precedente alla scadenza delle ritenute degli specifici requisiti di cui al comma 5 dell’art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/97 consente alle imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici di “sfuggire” ai nuovi obblighi introdotti dall’art. 4, DL n. 124/2019, in materia di ritenute / compensazione nell’ambito dei suddetti contratti.

Al fine di semplificare il **versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche** di importo superiore a € 77,47 “senza IVA” è stato riformulato il comma 1-bis dell'art. 17, DL n. 124/2019 (la cui applicazione operativa risultava di non facile comprensione) prevedendo, come desumibile dalla citata Relazione illustrativa, che:

- ❖ nel caso in cui l'ammontare dell'**imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre** sia di importo **inferiore a € 250**, ma l'importo complessivo dell'imposta dovuta **per il primo e secondo trimestre è superiore a € 250**, il versamento va effettuato **entro il 20.7**, ossia entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre;
- ❖ se l'**imposta di bollo dovuta per le fatture emesse nel primo e nel secondo trimestre è complessivamente inferiore a € 250**, il versamento dell'**imposta di bollo relativa al primo e secondo trimestre** va effettuato **entro il 20.10**, ossia entro il termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre.

Si riporta in dettaglio le nuove scadenze per l'imposta di bollo su fatture elettroniche:

Periodo emissione fatture	Imposta di bollo dovuta	Termine versamento
1° trimestre	< € 250	20.7 (*)
1° e 2° trimestre	< € 250	20.10
3° trimestre	qualsiasi importo	
4° trimestre	qualsiasi importo	20.1

studioniccolidrago.com

Dott. Niccoli Angelo Tiberio

Lo studio si appresta ad approntare un Edizione straordinaria in merito alle misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese.

Dott. Niccoli Angelo Tiberio